



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

AVVISO PUBBLICO
RELATIVO AL FONDO SPORT PER STUDENTI UNIVERSITARI
DESTINATO ALL'EROGAZIONE DI BORSE DI
STUDIO UNIVERSITARIO PER MERITI SPORTIVI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

SOMMARIO

1.	Informazioni generali	2
2.	Amministrazione competente	3
3.	Risorse economiche	3
4.	Oggetto dell'avviso.....	3
5.	Soggetti ammessi al contributo e requisiti di ammissibilità	3
6.	Termini e modalità di presentazione delle richieste	5
7.	Istruttoria e valutazione	5
8.	Importo delle borse di studio	7
9.	Modalità di erogazione delle borse di studio	7
10.	Domande inammissibili.....	7
11.	Monitoraggio e controlli.....	8
12.	Trattamento dei dati personali.....	8
13.	Accesso agli atti	8
14.	Controlli	8
15.	Responsabile del procedimento.....	9
16.	Disposizioni finali e norme di rinvio.....	9



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

1. Informazioni generali

L'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante *“Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari”*, dispone, al comma 1, che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport è istituito un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato *“Fondo sport per studenti universitari”* con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2025.

Lo stesso comma 1 del citato articolo 13 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio.

In attuazione della norma appena citata, considerata l'importanza di valorizzare il talento e l'impegno degli studenti universitari che si distinguono in ambito sportivo, al fine di favorire la conciliazione tra attività accademica e attività sportiva e promuovere l'eccellenza sportiva nel Paese, con decreto del 9 giugno 2026 del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sono stati definiti i requisiti per accedere alle borse di studio di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, nonché i criteri e le modalità di erogazione delle stesse.

In questo modo si intende altresì dare ulteriore attuazione ai principi e ai valori espressi dall'articolo 33 della Costituzione che prevede: *“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

2. Amministrazione competente

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport

PEC: ufficiosport@pec.governo.it

Sito internet: www.sport.governo.it;

3. Risorse economiche

Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo sport per studenti universitari, da destinare a borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari, ammontano complessivamente a € 9.820.978,00 a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – centro di responsabilità n. 17, capitolo n. 440 per l'anno 2026.

4. Oggetto dell'avviso

Il presente avviso ha per oggetto l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti universitari per alti meriti sportivi come definiti dal decreto del 9 giugno 2026 del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, concernente la definizione di requisiti, criteri e modalità di erogazione delle borse di studio medesime.

5. Soggetti ammessi al contributo e requisiti di ammissibilità

La domanda di accesso al contributo può essere presentata dallo studente-atleta in possesso di ognuno dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto ad un anno di corso, compreso nella durata normale del corso di studi e non afferente a dottorato o scuola di specializzazione di area medica di cui al decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

legislativo 17 agosto 1999, n. 368, presso una università statale o accademia per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute, per l'anno accademico 2025/2026;

b) appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente per l'Università non superiore a 40.000 euro, con possibilità per gli studenti di avvalersi anche dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università (ISEEU) corrente;

c) essere tesserato con una Associazione Sportiva Dilettantistica o una Società Sportiva Dilettantistica iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche oppure essere tesserato con una Associazione o Società Sportiva professionistica, affiliate a una federazione sportiva o una disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI o dal CIP;

d) essere riconosciuto quale "Atleta di Interesse Nazionale" da una Federazione Sportiva o da una Disciplina Sportiva Associata di riferimento, o, in alternativa, essere coinvolto nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici o Giovanili (estivi o invernali);

e) per gli sport individuali essere posizionato nella classifica nazionale per la stagione sportiva in corso; per gli sport di squadra, avere partecipato nella stagione sportiva in corso ai Campionati di livello Nazionale.

I requisiti di cui alle lettere d) ed e) sono specificati nell'allegato tecnico (All. A) predisposto in accordo con le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive competenti.

Ai fini del riconoscimento della borsa di studio, i meriti sportivi devono essere conseguiti nelle discipline sportive regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate, riconosciute dal CONI o dal CIP.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

6. Termini e modalità di presentazione delle richieste

La domanda per l'ammissione al beneficio dovrà essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 5 utilizzando la piattaforma informatica del Dipartimento per lo Sport, disponibile all'indirizzo <https://avvisibandi.sport.governo.it/> a partire dalle ore 12.00 del giorno 24 settembre 2026, fino alle ore 12.00 del 26 ottobre 2026 pena l'inammissibilità della domanda, provvedendo a compilare tutti i campi previsti.

Le istruzioni operative circa le procedure informatiche di presentazione della domanda di ammissione al beneficio saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Dipartimento per lo Sport.

Il corretto inserimento dei dati è a completa ed esclusiva responsabilità del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri laddove dovessero riscontrarsi inesattezze o discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare l'esclusione dalla procedura. Parimenti, resta esclusa la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri qualora, per problemi informatici attribuibili al richiedente, la richiesta non dovesse essere trasmessa entro i termini sopraindicati.

7. Istruttoria e valutazione

Il Dipartimento per lo Sport cura l'istruttoria amministrativa finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità in capo allo studente atleta richiedente il beneficio, previa validazione ad opera delle rispettive Federazioni Sportive e Discipline Associate, sulla piattaforma informatica per la gestione delle istanze di contributo, circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e).

Ai fini della valutazione delle domande presentate e della successiva formazione della graduatoria di merito, il Capo del Dipartimento per lo Sport, con proprio decreto, provvede alla nomina di una Commissione composta da cinque membri del Dipartimento per lo Sport, di cui



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario verbalizzante, e due membri nominati su indicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

La Commissione procede con la valutazione delle singole richieste presentate attraverso la piattaforma informatica e, sulla base della compiuta istruttoria, trasmette al Dipartimento per lo Sport l'elenco delle richieste ritenute ammissibili, predisposto sulla base dei seguenti criteri applicati in ordine di priorità:

- a) migliore piazzamento, a livello individuale o di squadra, nelle classifiche e nei campionati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
- b) essere studente fuori sede o, in subordine, studente pendolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001;
- c) minor valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università;
- d) minore età anagrafica.

Il Dipartimento per lo Sport approva con proprio provvedimento l'elenco delle richieste ritenute idonee dalla Commissione e ammesse al beneficio.

L'elenco sarà pubblicato esclusivamente sul sito www.sport.governo.it. La pubblicazione sul sito istituzionale varrà, a tutti gli effetti, come notifica. Non sarà inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente agli esiti della valutazione. Pertanto, i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di cui al presente avviso, sono tenuti a monitorare il sito del Dipartimento per lo Sport, dove verranno riportate le notizie inerenti al presente avviso.

Per le attività di cui al presente articolo, il Dipartimento per lo Sport può avvalersi della Società Sport e Salute S.p.A., che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

8. Importo delle borse di studio

Gli importi delle borse di studio sono determinati come segue, così come individuati per le diverse tipologie di studenti dal decreto adottato dal Ministero dell'università e della ricerca in applicazione dell'articolo 3 comma 10 del decreto ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021 e successivi:

- a) studenti fuori sede: euro 7.072,10;
- b) studenti pendolari: euro 4.132,85;
- c) studenti in sede: euro 2.850,26.

9. Modalità di erogazione delle borse di studio

Il Dipartimento per lo Sport erogherà le risorse ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, risultanti dalla graduatoria di merito, attraverso bonifico bancario, per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.

10. Domande inammissibili

Non sono ritenute ammissibili le domande:

- a. pervenute dopo il termine di scadenza di presentazione delle domande previsto nel presente avviso;
- b. non validate dalla Federazione Sportiva o Disciplina Sportiva in relazione ai requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e);
- c. presentate da un soggetto non ammissibile ai sensi del presente avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

11. Monitoraggio e controlli

Il Dipartimento per lo Sport, anche avvalendosi, per il tramite di Sport e Salute S.p.A., della Guardia di Finanza, delle Università e AFAM e degli Organismi regionali per la tutela del diritto allo studio, effettua controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni prodotte ai fini dell'assegnazione della borsa di studio.

12. Trattamento dei dati personali

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di valutazione di cui al presente Avviso e sarà svolto con sistemi elettronici e manuali, comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati personali di cui il Dipartimento per lo sport verrà in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.

13. Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*.

14. Controlli

Il soggetto richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/00, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite in conformità agli articoli 19, 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445/00.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

tecniche e ispezioni e possono essere ordinate esibizioni documentali. Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi

15. Responsabile del procedimento

Il responsabile della presente procedura è il dott. Lorenzo Reis (email: programmazione sport@governo.it).

16. Disposizioni finali e norme di rinvio

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport www.sport.governo.it. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente Avviso si fa riferimento al Decreto del 9 giugno 2026 del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 26 giugno 2026 con n. 1862.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi

17-09-2026 | 17:01:55 CEST

Presidenza del Consiglio dei Ministri